

STATUTO

**ALBA SERVIZI -
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA ADRIATICA TE VIA OGlio
SNC

Numero REA: TE - 90738

Codice fiscale: 00701950677

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Dott. BIAGIO CIAMPINI
NOTAIO

Via IV Novembre - Tel. 0861 840057 - Fax 0861 842292
64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
Partita IVA: 00519170674



NOTAIO
BIAGIO CIAMPINI

STATUTO

Art.1

E' costituita la società cooperativa denominata "ALBA SERVIZI - Cooperativa sociale a r.l.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2

La società ha sede in Alba Adriatica.

Art.3

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate ai sensi dell'art. 1, punto b ed art. 4 della L. 8/11/91 n. 381 e nel contempo, assicurare a tutti i soci lavoratori, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Considerata l'attività mutualistica della Società, la cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea di servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare a:

- pulizia di edifici pubblici e privati, condomini, uffici, strade ed aree in genere e relativa manutenzione;
- servizi di giardinaggio;
- raccolta rifiuti;
- gestione e manutenzione cimiteri comunali e servizi annessi;
- gestione e manutenzione impianti sportivi;
- refezione scolastica;

ed ogni altra attività simile o complementare a quelle elencate.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di

Atto n° 39439
All. "B"

persone disabili con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità europea.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Art.4

La Cooperativa aderisce, accettandone lo statuto, alla Unione Nazionale Cooperative Italiane, tramite gli organi periferici nella cui circoscrizione la Cooperativa ha la sua sede sociale.

Art.5

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

Potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza, con deliberazione dell'assemblea.

Art.6

Il capitale della società è variabile..

Le quote sono nominative, del valore di € 25,82 (euro venticinque/82) ciascuna ed indivisibili.

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono esseri soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alla categoria dei soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e le persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 08/11/91 n. 381.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Di preferenza i soci devono risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta, in relazione ai requisiti precedentemente prescritti;
- c) nel caso trattasi di persona svantaggiata, documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il numero dei soci svantaggiati deve costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, detta condizione dovrà permanere per tutta la durata della cooperativa sociale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti sopra menzionati, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare la quota, a pena di decadenza, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio con cui è stata accettata l'ammissione.

Art.8

I soci sono obbligati a versare l'importo delle quote sottoscritte ed ogni altro importo che sarà disposto dall'assemblea dei soci.

Art.9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Art.10

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono motivi, anche a norma del presente statuto e della legge, che legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art.11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione escluderà il socio che:

- a) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, del regolamento previsto dal successivo art. 33, oppure le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- b) che venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7;
- c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- e) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Art.12

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.13

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, pena la decadenza, nel termine di sei (6) mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale, indivisibile.

Art.14

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dai versamenti da farsi dai soci ai sensi dell'art.8;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto, comunque indivisibile.

Art.16

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito fra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 17.

Art.17

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.18

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Art.19

I residui attivi dei bilanci saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% a riserva legale indivisibile;
 - b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
 - d) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.
- La quota di utili che non è destinata ai sensi delle lettere

di cui sopra, deve essere destinata ai fini mutualistici.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera b, che la totalità degli utili venga destinata alla riserva legale.

Art.20

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci.

Art.21

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo ed eventuale compenso;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore e relativo compenso;
- d) l'approvazione o modifica dei regolamenti interni;
- e) ogni altro argomento che il Consiglio vorrà sottoporre alla sua deliberazione;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) nomina e poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della cooperativa;
- h) ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può venire convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata senza ritardo, quando ne facciano tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art.22

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, contenente l'ordine del giorno e da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Art.23

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Art.24

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante lettera scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.25

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice-presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina di un segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.26

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.27

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Dovranno farsi per appello nominale, o per acclamazione, a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.

Art.28

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da Presidente, Vice-Presidente e da un numero di consiglieri da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente e del Vice-presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso verrà stabilito alla nomina, dall'assemblea

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera del Presidente, almeno una volta all'anno nei casi previsti dalla legge, nonché quando il Presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da due amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza.

Art.29

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Esso, quindi, delibera sugli acquisti immobiliari, la assunzione di mutui anche ipotecari, la costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, la rinuncia alle

ipoteche legali, l'adesione ad organismi consortili o federativi, la prestazione di garanzia anche nell'interesse di terzi.

Art.30

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente, in caso di urgenza o di impedimenti, è sostituito ad ogni effetto, dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova della assenza per impedimento del Presidente.

Art.31

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art.32

Il Collegio Sindacale, nominato se è obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.33

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Art.34

In caso di scioglimento della società, per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art.35

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.59.

Art.36

E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento

della società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.37

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato in originale:

= CAPRIOTTI GIUSEPPE =

= = CIAMPINI BIAGIO NOTAIO = =

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.